



CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

Regolamento di procedura del Consiglio di Disciplina

Vista la L. 1395/1923

Visto il R. D. 2537/1925

Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944

Vista la L. 536/1949

Vista la L. 241/90 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 328/01

Visto il D.Lgs. 196/03

Visto il D.P.R. 169/05

Visto il D.P.R. 137/2012

Visto il Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012;

Vista la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, prot. 6019 del 30/05/2013 ed il verbale di insediamento del 17.6.2013;


Viste le indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, fornite dal CNI nel 28.4.2014 con Circolare 366/XVIII Sess., ove, nel fornire indicazioni di carattere pratico, viene espressamente specificato che rimane ferma "l'autonomia dei Consigli di Disciplina in materia disciplinare";

Vista la necessità di regolamentare aspetti procedurali del Consiglio di Disciplina, non previsti in alcun modo dalle vigenti disposizioni di legge e dalle stesse indicazioni generali del CNI, anche coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa ad aspetti disciplinari;

tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 10 dicembre 2014

approva il seguente



Regolamento

per il funzionamento del Consiglio di Disciplina e dei Collegi

Art. 1 - Giudizio Disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina, attraverso i Collegi, è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all'epoca degli illeciti che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione.

2. L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze commessi dagli iscritti, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Disciplina, su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di disciplina.

Art. 2 - Consiglio e Collegi di disciplina


1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, la cui assegnazione è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina.

4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

5. Le funzioni di Segretario del Collegio di disciplina sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica.



CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

6. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Consiglio e dei Collegi vengono formalizzate, oltre che nel verbale di insediamento del Consiglio di Disciplina, dal Presidente del Consiglio di Disciplina in caso di subentro di un componente supplente.

7. In caso di impedimento temporaneo di un componente di un Collegio di Disciplina, esso può essere sostituito da un componente di un altro Collegio, ed in questo caso la composizione del Collegio dovrà tener conto dei principi di cui ai precedenti commi per l'individuazione del Presidente e del Segretario.

8. Per tutto il procedimento disciplinare, fin dalla fase preliminare dell'audizione informale e dalla convocazione per morosità, non può essere mutata la composizione del Collegio di Disciplina.

Art. 3 - Sanzioni

1. Il Collegio può pronunciare contro gli iscritti all'albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni, adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:


- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di mesi sei;
- d) sospensione a tempo indeterminato per morosità;
- e) cancellazione dall'albo.

a) – Avvertimento

La sanzione dell'avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

b) – Censura

La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione.



CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

c) – Sospensione

La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è, invece, inflitta fino al massimo di sei mesi per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'albo.

d) – Sospensione a tempo indeterminato per morosità

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è inflitta a tempo indeterminato ex art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536, in caso di procedimento disciplinare per mancato pagamento di una o più annualità di iscrizione all'albo, fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

e) – Cancellazione

La cancellazione dall'albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della cancellazione dall'albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo. In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'albo.

2. Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

3. Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di disciplina, a seconda delle circostanze, previa assegnazione della questione ad un Collegio, comunica al Presidente dell'Ordine di disporre la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.

4. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.



CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

5. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati d'ufficio dal Consiglio di disciplina, previa assegnazione della questione ad un Collegio, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

Art. 4 – Pubblicità

1. L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario ed inviate, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati, dall'Ordine, agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo.

3. La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche dall'Ordine mediante annotazione sull'Albo Unico nazionale, previsto dal DPR 137/2012.

Art. 5 – Contributo iscrizione all'Ordine

1. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo è determinato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi degli artt. 18 e 37 del R. D. 2537/1925.

Art. 6 – Morosità

1. A seguito della procedura amministrativa dell'Ordine relativa alla morosità, ed a seguito del deferimento dell'iscritto al Consiglio di Disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio comunica all'inculpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l'apertura del procedimento disciplinare, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando la data in cui dovrà comparire dinanzi al Collegio.



CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

2. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa, si verifica se sia valida l'applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c.

3. Il procedimento disciplinare, nel caso in cui persista la morosità al momento della convocazione dell'iscritto, si conclude con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

4. L'esito del procedimento disciplinare viene trasmesso all'Ordine, per poter procedere agli adempimenti amministrativi legati alla comunicazione della sospensione.

5. In caso di richiesta di rateazione del contributo di iscrizione all'Albo, nel caso di mancato pagamento di più annualità, la richiesta di rateazione viene comunicata al Tesoriere dell'Ordine per valutare la richiesta; in caso di esito favorevole della richiesta di rateazione, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'iscritto viene deferito nuovamente al Consiglio di Disciplina, che commina, senza concedere altre rateazioni, la misura della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione.

6. In caso di cancellazione, ove l'interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta.

7. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine, di sospensione, di cancellazione.

Art. 7 - Competenza territoriale

1. Il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto.



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

Art. 8 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità dei componenti del Consiglio di Disciplina sono quelle regolate all'art. 3 del Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012, cui si rinvia.

2. Qualora l'incolpato sia un Consigliere dell'Ordine o un componente del Consiglio di Disciplina, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell'Ordine o un componente del Consiglio di Disciplina e l'interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il procedimento disciplinare rimane di competenza del Consiglio di Disciplina presso il medesimo Ordine; qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio di Disciplina, la questione verrà esaminata da un Collegio diverso da quello ove sia presente l'incolpato.

Art. 9 - Struttura e uffici del Consiglio di Disciplina


1. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

2. I componenti del Consiglio di Disciplina dovranno attenersi agli orari ed alle regole organizzative dell'Ordine relativamente agli uffici ed ai dipendenti.

Art. 10 - Impulso dell'azione disciplinare e assegnazione della pratica

1. L'azione disciplinare, avente origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, viene verificata preliminarmente dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

2. In caso di richieste generiche, ove non siano precisati il nominativo dell'iscritto o l'esposto pervenga attraverso email non certificata, il Presidente del Collegio di Disciplina, attraverso la segreteria del Consiglio di Disciplina, richiede all'esponente gli elementi necessari per poter avere una provenienza certa dei dati dell'esponente e le generalità dell'incolpato, e comunque ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria.



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

3. Qualora si apprenda che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Presidente del Collegio di disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

4. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, esaminati gli elementi su cui si fonda l'azione disciplinare, assegna la pratica ad uno dei Collegi.

Art. 11 – Presentazione degli esposti

Gli esposti possono essere inviati dai ricorrenti al Consiglio di Disciplina a mano, per posta raccomandata o preferibilmente per email ordinaria o certificata.

Art. 12 -Apertura della pratica e fase preliminare


1. A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio di disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria.

2. L'azione del Collegio di Disciplina deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.

3. Il Collegio assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può anche sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi, ed tal fine convoca a mezzo raccomandata a/r il professionista, comunicando l'oggetto della vertenza, la parte attrice e la data di presentazione dell'esposto, avvisandolo della possibilità di prendere visione del fascicolo che lo riguarda ed, eventualmente, di presentarsi all'incontro fissato accompagnato da un difensore.

4. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera raccomandata da parte dell'interessato, si verifica se sia valida l'applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c.

5. Dell'audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.



6.L'incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive. A tal fine gli viene assegnato un termine non superiore a trenta giorni.

Art. 13 - Contumacia incolpato

1.Nel caso in cui l'incolpato non si presenti senza giustificato motivo, si procederà in sua assenza, una volta accertata la regolarità della comunicazione nei suoi confronti e l'iscritto risulti irreperibile al domicilio/residenza comunicati all'Ordine.

Art. 14 - Deliberazioni del Collegio

1.Il Collegio di Disciplina, alla luce dell'istruttoria effettuata provvede a deliberare il "non luogo a procedere" e l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare, individuando tra i componenti del Collegio un relatore, e, attraverso gli uffici dell'Ordine, citando formalmente l'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario.


Art. 15 - Merito tecnico

1.Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all'apertura del procedimento disciplinare il Collegio di disciplina, non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell'esposto, mentre sussiste piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare.

Art. 16 – Denuncia di inizio attività in materia edilizia

1.Nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere aperto in seguito a comunicazioni del Comune denuncianti l'irregolarità nella sottoscrizione di una D.I.A. ex D.P.R. 380/01, si osservano le norme indicate nel presente regolamento ma, ove possibile, semplificate.

2.In particolare, può essere ritenuta sufficiente, a giudizio del Collegio, la trasmissione via posta, fax o e-mail di documenti giustificativi da parte del professionista interessato ed idonei a definire la questione disciplinare.



Art. 17 - Pendenza di altro procedimento giudiziario

1. Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto della vertenza deontologica penda un procedimento penale, il Collegio, ai sensi dell'art. 653 del c.p.p., può deliberare di sospendere l'esame della pratica in attesa di conoscere l'esito del relativo procedimento.
2. Anche nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa.

Art. 18 - Astensione e ricusazione

Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla assegnazione della pratica ad altro Collegio, al fine di eliminare il conflitto di interesse.

Art. 19 - Comunicazioni all'incolpato

1. Il Presidente del Collegio comunica all'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l'apertura del procedimento disciplinare, riassumendo i fatti che gli vengono addebitati e gli articoli del codice deontologico che si assumono violati, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando il nome del relatore e la data in cui dovrà comparire dinanzi al Collegio.
2. Qualora la notifica risulti infruttuosa, si verifica se siano valida l'applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c.

Art. 20 - Udiienza

1. Nel giorno stabilito e indicato nel decreto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con verbalizzazione della seduta, e con l'intervento del Relatore ed Incolpato oppure un suo legale di fiducia, con la modalità dei procedimenti in camera di consiglio.



2. Terminata la discussione, il Collegio di disciplina adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Art. 21 - Deliberazioni finali


1. Le sanzioni sono deliberate dal Collegio all'esito del procedimento disciplinare.
2. Il Collegio, con voto espresso, delibera l'archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l'eventuale sanzione da infliggere.
3. Il provvedimento va preso su fatti accertati e non su convincimenti o sospetti.
4. Il provvedimento deve contenere il nome dell'Autorità emanante, del Professionista incolpato, l'oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato, i motivi su cui si fonda l'atto, il dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta, giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata e sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.
5. Il verbale della seduta decisoria, nel caso in cui uno dei tre componenti del Collegio sia dissenziente, potrà far verbalizzare il suo dissenso, e la decisione sarà presa comunque a maggioranza.
6. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 22 - Impugnazioni

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l'incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 23 - Pubblicità e comunicazioni

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Collegio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all'albo o al diverso



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma Prot. 7044/2013 del 30.05.2013

domicilio a tale scopo indicato dal professionista, e inviate per conoscenza al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

2. La comunicazione deve contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell'interessato, si verifica se siano valida l'applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione per compiuta giacenza ed, in difetto, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c.

Art. 24 - Custodia documenti e tutela della privacy

1. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso l'Ordine secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 25 - Ingegneri iscritti alla sez. B dell'Albo

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), e l'incolpato deve essere giudicato dal Collegio ove sia presente l'iscritto alla sez. B dell'albo, in ossequio alle disposizioni dell'art. 9 del D.P.R. 169/05.

Art. 26 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione, abroga ogni Regolamento precedente, e si applica a tutti i procedimenti disciplinari, compresi quelli pendenti.

2. Il Consiglio di Disciplina trasmette il presente testo al Consiglio dell'Ordine, al fine di darne opportuna conoscenza agli iscritti all'Albo.